



Al Parroco di Maria Addolorata  
in Pignataro - CE

e p.c. Alla Sig.ra [REDACTED]  
[REDACTED]  
Pignataro - CE

Protocollo n. 111/19

Vista la comunicazione ricevuta in data 29 aprile 2019 (Prot. 110/19) dal Parroco della Parrocchia Maria Addolorata in Pignataro Maggiore riguardo l'istanza della Sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED], battezzata il [REDACTED] [REDACTED] nella Parrocchia Maria Addolorata in Pignataro Maggiore (Vol. [REDACTED] pag. [REDACTED] num. [REDACTED]), con la quale ha chiesto che sia annotata a margine del registro la sua volontà di *"non essere più considerato aderente alla confessione religiosa denominata Chiesa cattolica apostolica romana"*;

CONSIDERATO che il Parroco non ha potuto avere alcun contatto con la richiedente;

VISTO l'art. 2 § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana recante Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, del 30 ottobre 1999;

con il presente atto

SI DISPONE

di apporre sul libro dei battezzati, nelle annotazioni dell'Atto di Battesimo di cui sopra, la seguente nota:



*“È da ritenere che il fedele abbia abbandonato formalmente la Chiesa Cattolica in data 29 aprile 2019. Questo atto è protetto dal segreto d'ufficio. Neppure il diretto interessato può prenderne visione. In caso di richiesta del certificato di Battesimo, il parroco interpelli l'Ordinario diocesano, citando il protocollo n. 111/19 del 29 aprile 2019”.*

Tale decisione comporta le conseguenti conseguenze di ordine giuridico delle quali la Sig.ra [REDACTED] con la presente viene debitamente edotta:

- esclusione dall'incarico di padrino per Battesimo e Confermazione (cann. 874 §1; 893 § 1);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cann. 1071 § 1 n. 5; 1124);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1184 § 1, 1°);
- divieto di celebrare i sacramenti e i sacramentali e di ricevere i sacramenti (cann. 1331 § 1, 2°; 915);
- se vi sono le condizioni: scomunica *latae sententiae* (can. 1364 § 1).

Il Parroco confermi per iscritto l'avvenuta apposizione della predetta nota presso codesta Curia Diocesana.

Teano, 29 aprile 2019



Il Vicario Generale

Mon. [REDACTED]

✕ Il Cancelliere Vescovile  
IL VICE-CANCELLIERE  
[REDACTED]